

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2259

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	7
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Kenya, firmato a Roma il 16 settembre 1996, rientra nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in Kenya.

Nel 1994, infatti, le Autorità keniane hanno adottato, nel quadro del processo di liberazione dell'economia avviato su suggerimento delle Istituzioni finanziarie internazionali e dei Paesi donatori, una serie di misure volte a favorire gli investimenti esteri (abolizione delle licenze all'importazione, libera fluttuazione dello scellino, liberalizzazione valutaria, abolizione di vari controlli sui prezzi, possibilità per gli operatori stranieri di operare sul mercato mobiliare locale, e via di seguito).

Nello stesso anno il Governo keniano ha inoltre organizzato una Conferenza internazionale per la promozione degli investimenti nel corso della quale sono stati posti in rilievo la stabilità politica del Kenya (specie rispetto agli avvenimenti nell'area), la relativa efficienza delle sue infrastrutture ed in particolare la volontà del Governo di proseguire sulla strada della promozione del settore privato. Alla Conferenza hanno partecipato anche diverse imprese italiane interessate ad operare nel Paese.

Sempre nel 1994 anche l'interscambio commerciale tra l'Italia ed il Kenya ha registrato un incremento del 14 per cento rispetto all'anno precedente, con un aumento del 28 per cento delle nostre esportazioni e del 27 per cento delle importazioni.

In considerazione, quindi, delle possibilità di inserimento di imprese italiane, anche attraverso la costituzione di società miste, nei progetti di sviluppo del Paese e nel

programma di privatizzazione in corso (in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni) si è ritenuto opportuno proporre la conclusione di un Accordo che fornisse adeguate garanzie giuridiche ai nostri potenziali investitori.

Dopo un incontro tra le Parti, svoltosi a Nairobi nel gennaio 1996, e la definizione per via diplomatica di alcuni punti rimasti in sospeso, l'Accordo è stato firmato nel corso della visita in Italia del Ministro delle finanze Mudavadi, che ha incontrato nell'occasione vari rappresentanti dell'imprenditoria italiana.

Con l'applicazione dell'Accordo, gli investimenti italiani in Kenya potranno beneficiare di un trattamento equo e di adeguata protezione in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie, eccetera.

L'Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

È prevista, altresì, la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, non solo in caso di espropriazione per pubblica utilità, ma anche per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene, pertanto, che l'Accordo rappresenti un valido strumento per la promozione e la protezione degli investimenti italiani in Kenya, in linea anche con il più recente orientamento verso un rilancio della cooperazione con l'Africa, che non può prescindere dal contributo del capitale privato.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono mini-

mamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya (di seguito denominati Parti
Contraenti),

volendo creare condizioni favorevoli al miglioramento della
cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in
relazione a investimenti da parte di investitori di una
Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte
Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di
reciproca protezione di tali investimenti, mediante un
Accordo internazionale, contribuiranno a stimolare
iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità
delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima
o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone
fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, in conformità
con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima,
indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e
dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza
pregiudicare tale contesto di carattere generale, il
termine "investimento" indica in particolare, ma non
esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali,

fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties e altre forme di pagamento in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità ed esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il trattamento nazionale o il trattamento della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono più favorevoli all'investitore in questione, prevalere rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovrà essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente

al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società il cui capitale sia stato sottoscritto in qualsiasi misura da un investitore in una valuta straniera o denominato in valuta straniera, la valutazione della quota di tale investitore sarà nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale, della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e delle riserve e decurtata del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) qualunque reddito derivante dall'investimento;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Art. 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

- a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
- b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
- c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla

composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al

Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, l'investimento, tale modifica non dovrà essere applicata

retroattivamente e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo dovrà essere protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Art. 13 e resterà in vigore per un ulteriore successivo periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalle date predette.

Articolo 15 - Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo con procedura scritta.

Articolo 16 - Revisione

Il presente accordo può essere revisionato cinque (5) anni dopo la sua entrata in vigore e in seguito ogni cinque (5) anni o in ogni altro momento deciso di comune accordo tra le Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Roma* - il *16 settembre 1996*,
in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Renzo Franceschini

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA

Mutha J. J. J.

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

- I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;
- II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutarî;
- IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
- V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;
- VI. la diffusione di informazioni commerciali;
- VII. lo svolgimento di studi di mercato;

- VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
- IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;
- X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;
- XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

- a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.
- b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.
- c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.
- d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.
- e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

- f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura intrapresa da una delle Parti Contraenti nei confronti di un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, che diminuisca le risorse finanziarie o il valore di altre attività dell'investimento o che crei ostacoli alle attività o che rechi un pregiudizio sostanziale al valore dell'investimento stesso, nonché ogni altra misura avente effetto equivalente, verrà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonché alle seguenti disposizioni:

- a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

- b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.


Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

In Fede di che, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a *Roma*, il 16 settembre 1976
in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA



AGREEMENT

**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KENYA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF
INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on an international Agreement, will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of

a Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as re-invested income and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular

profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties and any other form of payment either in money or in kind.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Party concerning an investment.
8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the national treatment or most-favoured-nation treatment.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.
3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to assure to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the boundaries of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
2. If provisions in the legislation of a Contracting Party, or in international agreements in force or which

may come into force in the future for that Contracting Party, should accord to investors of the other Contracting Party more favourable treatment than foreseen in this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favourable to the investor concerned, prevail over this Agreement. This principle shall also apply to existing investments.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a multilateral economic Agreement or under agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

When investments by investors of either Contracting Party suffer damages or losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, as regards compensation or other settlement, not less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any Third State.

Article 5 - Nationalization or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.
2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalization or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates taken into account in the documents for the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, should the object of nationalization, expropriation, or similar event be a company any part of whose share capital shall have been subscribed by an investor in a foreign currency or denominated in a foreign currency, the evaluation of the share of such investor will be in the currency of the investment, increased by capital increases, revaluation of capital, undistributed profits and reserves and diminished by the value of capital reductions and losses.
5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.
7. Compensation shall include interests calculated on LIBOR basis from the date of nationalization or expropriation to the date of payment.
8. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation, and any compensation thereof, conforms to principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.
9. If, after the dispossession, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at the market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
 - b) any income derived from an investment;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

- d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1. of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable. -

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedures foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the more favourable treatment shall apply.
3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing the investment directly or indirectly, the said modification shall not be applied retrospectively and the investment made under this Agreement shall be protected.

Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten (10) years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of five (5) years thereafter, save if one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five (5) years after the aforementioned dates.

Article 15 - Amendments

This Agreement may be amended in writing by mutual consent.


Article 16 - Review

This Agreement may be reviewed five (5) years after its entry into force and thereafter at consecutive periods of five (5) years or at such other time as the Contracting Parties may agree.


In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT...*Rome*.....this...*16*.....day of...*September*.....one thousand nine hundred and...*96*....., in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KENYA



P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

- I) the granting of franchises or rights under licenses;
- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;
- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;
- X) payment for goods and services in local currency;
- XI) leasing services.

2. With reference to Article 2

- a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
- d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
- e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken by one of the Contracting Parties towards an investment effected by an investor of the other Contracting Party, which diminishes financial resources or the

value of other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.


The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT *Rome*....., this.....*16*.....day of.....*July*.....one thousand nine hundred and.....*72*....., in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF KENYA

